



*Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta*  
(l.r. 15/2015)

*già Provincia Regionale di Caltanissetta*

***REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA  
AI CIECHI ED AI SORDI RIEDUCABILI***

- Approvato con Deliberazione di C.P. n. 27 del 28 maggio 2008
- Modificato con Deliberazione Commissariale n. 11 del 09 ottobre 2014
- Modificato con Deliberazione Commissariale n. 17 del 28 settembre 2017
- Modificato con Deliberazione Commissariale n. 9 del 25 marzo 2020
- Modificato con Deliberazione Commissariale n. 19 del 3 maggio 2022



# *Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta*

*(l.r. 15/2015)*

## *già Provincia Regionale di Caltanissetta*

\*\*\*\*\*

### **REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA AI CIECHI ED AI SORDI RIEDUCABILI**

#### **Art. 1**

##### **- Finalità –**

La Provincia Regionale di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 33 del 23 maggio 1991 e successive modifiche e integrazioni, assiste i ciechi ed i sordi rieducabili, curando anche il mantenimento degli stessi presso appositi istituti per ciechi e per sordi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, della formazione ed istruzione professionale e, se richiesto e sussistendo lo stato di povertà, del conseguimento di altro titolo di istruzione media di secondo grado, musicale, artistica ed universitaria. Favorisce l'autonomia personale, sociale, scolastica e lavorativa.

#### **Art. 2**

##### **- Destinatari dell'intervento –**

Sono tutelati dal presente regolamento i ciechi ai sensi della legge n. 482 del 2.4.1968 art. 6 e i sordi ai sensi dell'art. 1 della legge n. 381 del 26.5.1970 e successive modifiche e integrazioni, i ciechi e i sordi pluriminorati, purché rieducabili.

#### **Art. 3**

##### **- Requisiti per l'ammissione –**

Sono ammessi all'assistenza i ciechi ed i sordi in possesso dei seguenti requisiti:

- a) minorazione dell'udito e/o della vista, su certificazione della struttura sanitaria pubblica, attestante il grado di menomazione;
- b) la rieducabilità su certificazione della struttura sanitaria pubblica;
- c) la residenza o il domicilio di soccorso in uno dei comuni della provincia di Caltanissetta;
- d) la residenza nella provincia di Caltanissetta, anche se mantengono il domicilio di soccorso in altra provincia, salvo rivalsa delle spese nei confronti dell'Ente competente;
- e) frequenza della scuola di ogni ordine e grado, a partire dagli asili nido, fino alla partecipazione a corsi di specializzazione o abilitazione post-diploma o post-universitari, corsi finalizzati al superamento delle problematiche riconducibili al proprio grado di istruzione, che contestualmente abbiano come obiettivo principale il superamento del disagio nella relativa ottica dell'inserimento nel mondo del lavoro ai sensi della legislazione vigente;
- f) reddito nei limiti imposti dalla legislazione vigente in materia di accesso gratuito ai servizi socio-assistenziali (superando i quali è prevista la compartecipazione ai sensi della suddetta normativa) per chi non frequenta la scuola dell'obbligo o dell'infanzia, le scuole professionali e i corsi di formazione professionali;

#### **Art. 4**

##### **- Interventi –**

La provincia regionale esplica la sua assistenza a favore dei disagiati sensoriali con i seguenti interventi:

- a) Ricovero a convitto in istituti specializzati per ciechi e per sordi;

- b) Erogazione di contributi per attività educativo-didattica extrascolastica, universitaria o di specifica formazione;
- c) Attività ed interventi volti a favorire l'inserimento e l'integrazione scolastica;
- d) Contributi per l'acquisto di ausili e presidi didattici;
- e) Contributi economici finalizzati alle spese accademiche universitarie;
- f) Rimborso del costo del biglietto del mezzo di trasporto pubblico.

I suddetti servizi sono erogati gratuitamente ai soggetti frequentanti la scuola dell'obbligo, le scuole professionali e i corsi di formazione professionale e non possono essere tra loro cumulabili, fatta eccezione dell'intervento di cui alla lettera f).

I soggetti frequentanti la scuola media superiore, i licei musicali ed artistici, l'università e i corsi post-diploma o post-laurea devono partecipare al costo dei servizi, nei termini e secondo le modalità stabilite con decreto dell'Assessore agli Enti Locali, che stabilisce i limiti di reddito per l'accesso gratuito ai servizi e le eventuali modalità di compartecipazione.

I suddetti limiti di reddito, qualora il decreto assessoriale non lo preveda espressamente, vengono aumentati del 20% per ogni soggetto oltre al primo componente disagiato nello stesso nucleo familiare.

### **Art. 5**

#### **- Ricovero a convitto e semiconvitto in istituto specializzato –**

Il ricovero a regime convittuale o semiconvittuale per i soggetti destinatari dell'intervento di cui al precedente art. 2 è finalizzato all'assolvimento dell'obbligo scolastico, della formazione e dell'istruzione professionale o per il conseguimento di altro titolo di istruzione secondaria di secondo grado, musicale, artistica ed universitaria con eventuali soggiorni vacanza e/o studio. Per i soggetti non udenti o non vedenti che potrebbero essere avviati, nel periodo estivo, in località marine, montane o turistiche, in Italia o all'estero, anche per motivi di studio, i periodi di permanenza non potranno essere superiori a 20 giorni di calendario.

Il convitto eroga le seguenti prestazioni:

- Frequenza della scuola di ogni ordine e grado, università e dei corsi di formazione professionale, sia all'interno che all'esterno dello stesso;
- Soggiorno per l'intero anno scolastico;
- Vitto giornaliero;
- Attività di doposcuola;
- Attività extrascolastiche integrative;
- Trasporto dall'istituto alle strutture esterne (scuole, palestre, centri culturali, ecc. ) e viceversa.

Il semiconvitto eroga le seguenti prestazioni:

- frequenza della scuola o del corso di formazione professionale o università;
- soggiorno dell'alunno per almeno 8 ore;
- vitto giornaliero;
- trasporto dall'abitazione all'Istituto e viceversa;
- doposcuola per gli alunni in età scolare;
- attività extrascolastiche.

Il servizio di convitto o di semiconvitto si realizza mediante la stipula di convenzioni con appositi Istituti per ciechi e per sordi pubblici e privati, scelti dall'utente se maggiorenne o dall'esercente la potestà genitoriale se minorenni, tra quegli Istituti che hanno dichiarato la propria disponibilità a seguito di richiesta formulata dall'Amministrazione Provinciale.

Le convenzioni devono prevedere in particolare le prestazioni da erogare agli utenti, i corrispettivi dei costi per i servizi resi, adeguati strumenti di controllo e di vigilanza e devono indicare la data di scadenza delle stesse.

L'Amministrazione procede al convenzionamento con gli Istituti in regime di convitto o semiconvitto sulla base dei seguenti criteri:

- Convenzionamento di regola con gli Istituti aventi sede nel territorio della Provincia, al fine di assicurare il collegamento degli utenti con l'ambiente familiare e sociale;
- In assenza di Istituti con sede provinciale o in carenza di posti disponibili per il tipo di servizio di istruzione o di formazione richiesta dall'utente, convenzionamento con Istituti siti fuori dall'ambito provinciale, privilegiando, ove possibile, quelli più vicini al luogo di residenza, a parità di servizi resi;
- In entrambi i casi va data preferenza agli Istituti pubblici, a parità di prestazione offerta;

Le rette giornaliere di ricovero degli Istituti sono determinate nel modo seguente:

- Per gli Istituti pubblici le rette giornaliere sono quelle da essi comunemente praticate nei confronti della generalità degli utenti;
- Per gli Istituti privati le rette giornaliere sono in atto così determinate:

	NON VEDENTI	NON UDENTI
Convitto	€ 58,00	€ 56,00
Semiconvitto con scuola pubblica	€ 48,00	€ 32,00

Alle rette di ricovero, da corrispondere agli Istituti privati, sono attribuiti annualmente gli aumenti determinati in applicazione dell'indice ISTAT del costo della vita, se richiesto, e comunque potrebbero essere soggette ad eventuali variazioni da stabilire con successiva deliberazione di G.P.

Qualora l'Istituto scelto dovesse presentare una retta giornaliera di importo superiore alla retta giornaliera determinata con il presente articolo o successivamente variata con Atto deliberativo di cui sopra, la rimanente quota in eccesso, sarà a carico dell'assistito che corrisponderà direttamente all'Istituto specializzato.

Per i ricoveri in regime di convitto si eroga l'80% della retta giornaliera anche per assenze (fine settimana, festività, vacanze scolastiche), per un massimo di 60 giorni all'anno tese a garantire un rapporto con la famiglia dell'utente, previa specifica comunicazione per assenze superiori a giorni 5 all'Amministrazione Provinciale.

Le rette di ricovero vengono liquidate trimestralmente dietro presentazione della relativa contabilità da parte degli istituti.

## **Art. 6**

### **Erogazione di contributi per attività educativo-didattica extrascolastica, universitaria o di specifica formazione**

L'attività educativo - didattica extrascolastica, universitaria o di specifica formazione a gestione diretta, consiste nell'erogazione di un contributo economico alle famiglie, o allo stesso soggetto disagiato sensoriale, se maggiorenne, finalizzato alla retribuzione di un Insegnante o di un Operatore in possesso del titolo di specializzazione e del titolo di studio appresso specificati:

#### **ATTIVITA'**

#### **SPECIALIZZAZIONE ABILITANTE E TITOLO DI STUDIO**

Didattico-educativa extrascolastica:

- PER GLI ASSISTITI SORDI DELL'ASILO NIDO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA : - Diploma di Scuola Media superiore più titolo di

specializzazione polivalente di cui al D.P.R. 970/75 e successive modificazioni con specializzazione per l'ordine di scuola dell'infanzia (ex materna); ovvero, Laurea in Scienze della Formazione Primaria, oppure, titolo di studio valido per l'insegnamento in relazione alla scuola frequentata dall'assistito/a e Attestato di Assistente alla Comunicazione specializzato, e/o di Interprete LIS, e/o Educatore sordo, lasciando la libera facoltà di scelta alle famiglie;

- PER GLI ASSISTITI CIECHI DELL'ASILO NIDO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA : - Diploma di Scuola Media superiore più titolo di specializzazione polivalente di cui al D.P.R. 970/75 e successive modificazioni con specializzazione per l'ordine di scuola dell'infanzia (ex materna); ovvero, Laurea in Scienze della Formazione Primaria;
- PER GLI ASSISTITI SORDI DELLA SCUOLA PRIMARIA: - Diploma di Scuola Media superiore più titolo di specializzazione polivalente di cui al D.P.R. 970/75 e successive modificazioni con specializzazione per l'ordine di scuola Primaria (ex elementare); ovvero, Laurea in Scienze della Formazione Primaria, oppure, titolo di studio valido per l'insegnamento in relazione alla scuola frequentata dall'assistito/a e Attestato di Assistente alla Comunicazione specializzato, e/o di Interprete LIS, e/o Educatore sordo, lasciando la libera facoltà di scelta alle famiglie;
- PER GLI ASSISTITI CIECHI DELLA SCUOLA PRIMARIA: - Diploma di Scuola Media superiore più titolo di specializzazione polivalente di cui al D.P.R. 970/75 e successive modificazioni con specializzazione per l'ordine di scuola Primaria (ex elementare); ovvero, Laurea in Scienze della Formazione Primaria, oppure, titolo di studio valido per l'insegnamento in relazione alla scuola frequentata dall'assistito/a e conoscenza certificata del linguaggio Braille e/o del metodo Malossi, lasciando la libera facoltà di scelta alle famiglie, o allo stesso soggetto disagiato sensoriale, se maggiorenne;
- PER GLI ASSISTITI SORDI DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO :
  - Diploma di Scuola Media superiore più titolo di specializzazione polivalente di cui al D.P.R. 970/75 e successive modificazioni con specializzazione per l'ordine di scuola Superiore; ovvero, Laurea in

Scienze della Formazione Primaria con titolo abilitante all'insegnamento di sostegno rilasciato dalla Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario presso le Università (SSIS), oppure, titolo di studio valido per l'insegnamento in relazione alla scuola frequentata dall'assistito/a e Attestato di Assistente alla Comunicazione specializzato, e/o di Interprete LIS, lasciando la libera facoltà di scelta alle famiglie, o allo stesso soggetto disagiato sensoriale, se maggiorenne;

- PER GLI ASSISTITI CIECHI DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO :

- Diploma di Scuola Media superiore più titolo di specializzazione polivalente di cui al D.P.R. 970/75 e successive modificazioni con specializzazione per l'ordine di scuola Superiore; ovvero, Laurea in Scienze della Formazione Primaria con titolo abilitante all'insegnamento di sostegno rilasciato dalla Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario presso le Università (SSIS), oppure, titolo di studio valido per l'insegnamento in relazione alla scuola frequentata dall'assistito/a e conoscenza certificata del linguaggio Braille e/o del metodo Malossi, lasciando la libera facoltà di scelta alle famiglie, o allo stesso soggetto disagiato sensoriale, se maggiorenne;

- PER GLI ASSISTITI SORDI FREQUENTANTI CORSI UNIVERSITARI :

- Diploma di Laurea in discipline attinenti il corso di studio frequentato dall'assistito/a più titolo di specializzazione polivalente di cui al D.P.R. 970/75 e successive modificazioni con specializzazione per l'ordine di insegnamento relativo ad una delle seguenti aree disciplinari:

- area scientifica (AD 01)
- area umanistica, linguistica e musicale (AD 02)
- area tecnico, professionale ed artistica (AD 03)
- area psico-motoria (AD 04),

oppure, titolo di studio valido per l'insegnamento e Attestato di Assistente alla Comunicazione specializzato, e/o di Interprete LIS, lasciando la libera facoltà di scelta alle famiglie, o allo stesso soggetto disagiato sensoriale, se maggiorenne;

- PER GLI ASSISTITI CIECHI FREQUENTANTI CORSI UNIVERSITARI :

- Diploma di Laurea in discipline attinenti il corso di studio frequentato dall'assistito/a più titolo di specializzazione polivalente di cui al D.P.R. 970/75 e

successive modificazioni con specializzazione per l'ordine di insegnamento relativo ad una delle seguenti aree disciplinari:

- area scientifica (AD 01)
- area umanistica, linguistica e musicale (AD 02)
- area tecnico, professionale ed artistica (AD 03)
- area psico-motoria (AD 04),

oppure, titolo di studio valido per l'insegnamento e conoscenza certificata del linguaggio Braille e/o del metodo Malossi, lasciando la libera facoltà di scelta alle famiglie, o allo stesso soggetto disagiato sensoriale, se maggiorenne;

#### Educazione musicale :

- Titolo di Specializzazione Polivalente di cui al D.P.R. 970/75 e successive modificazioni, e Diploma di Conservatorio.

Le attività sopra specificate dovranno effettuarsi in 5 giorni settimanali per almeno 2 ore al giorno.

Il suddetto servizio è subordinato all'effettiva frequenza del soggetto disagiato sensoriale ai corsi di studio giornalieri previsti nell'art. 1 del presente regolamento, che verrà mensilmente certificata contestualmente alla documentazione finalizzata all'erogazione del contributo di che trattasi.

Gli assistiti universitari, al fine del riconoscimento del contributo, devono sostenere almeno due esami in ogni anno accademico e non devono superare i quattro anni di fuori corso.

Il contributo viene erogato mensilmente agli interessati se maggiorenni, o ai genitori se minorenni, al fine di fornire loro un sostegno didattico o una specifica formazione.

L'attività didattico-educativa extrascolastica deve essere svolta da un insegnante che abbia la specializzazione polivalente nei vari ordini di scuola (dell'infanzia ex materna, primaria ex elementare, secondaria di primo e/o secondo grado) ed i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'insegnamento di sostegno nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, mentre gli insegnamenti della lingua dei segni (LIS) o del metodo Braille e/o Malossi, debbono essere svolti dagli operatori aventi titolo e specializzazione per l'insegnamento della Lingua dei segni (LIS) e del metodo Braille e/o del metodo Malossi, meglio sopra descritti.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione dei sottoelencati documenti entro il 10 del mese successivo al mese in cui si esplica l'attività:

- certificato di frequenza rilasciato dall'Istituto scolastico di ogni ordine e grado, presso il quale il/la disagiato/a sensoriale assistito/a è iscritto/a;
- dichiarazione mensile, resa dal soggetto, se maggiorenne, o dai genitori o dal tutore, se minorenni, con firma autenticata ai sensi di legge, attestante che l'insegnante o l'operatore specializzato ha regolarmente svolto la sua attività per 5 giorni alla settimana per due ore al giorno;
- Ricevuta fiscale della somma percepita, rilasciata dall'insegnante o dall'operatore specializzato alla famiglia.

L'ammontare del contributo è stabilito in € 500,00 mensili, che comunque potrebbe essere soggetto ad eventuali variazioni da stabilire con successiva deliberazione di G.P.

Nel caso di interruzione della frequenza il contributo cesserà a far data dal giorno successivo all'interruzione.

Il contributo verrà ridotto di 1/30 per ogni prestazione non effettuata.

## **Art. 6 BIS**

Nei casi di sospensione delle attività didattiche in aula o di chiusura delle scuole, a seguito di misure o provvedimenti imposti dalle competenti autorità che impongano il distanziamento sociale per ragioni di sicurezza sanitaria, il Libero Consorzio potrà consentire che il servizio di assistenza alternativa ai ciechi e sordi rieducabili potrà essere effettuato, laddove le condizioni lo consentano, con modalità a distanza. L'erogazione del contributo, per il periodo in cui si è svolta l'attività in tale modalità, è subordinata alla presentazione dei sottoelencati documenti:

- Attestazione di svolgimento di didattica a distanza rilasciata dall'Istituto scolastico di ogni ordine e grado, presso il quale il/la disagiato/a sensoriale assistito/a è iscritto/a, equivalente alla certificazione di frequenza scolastica di cui all'art 6;
- Dichiarazione resa dal soggetto, se maggiorenne, o dai genitori o dal tutore, se minorenni, con firma autenticata ai sensi di legge, attestante che l'insegnante o l'operatore specializzato ha svolto la sua attività con modalità a distanza per 5 giorni alla settimana per due ore al giorno, accompagnata da idonea relazione esplicativa della attività svolta rilasciata dall'insegnante o operatore specializzato, con firma autenticata ai sensi di legge;
- Ricevuta fiscale della somma percepita, rilasciata dall'insegnante o dall'operatore specializzato alla famiglia.

## **Art. 7**

### **- Definizione dei profili dinamici-funzionali –**

L'Amministrazione Provinciale, si riserva di stipulare un Protocollo d'Intesa con l' A.U.S.L. territoriale finalizzato alla definizione del profilo dinamico-funzionale degli assistiti e per elaborare le verifiche da parte degli specialisti competenti dell'A.U.S.L., atte al controllo degli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente extrascolastico sui soggetti che presentano il disagio neurosensoriale.

Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione dei corsi scolastici annuali.

## **Art. 8**

### **- Attività ed interventi volti a favorire l'inserimento e l'integrazione scolastica –**

Le attività, in convenzione, di integrazione territoriale consistono in attività fisico-sportive, culturali, teatrali, musicali e ricreative in genere, miranti alla conoscenza e all'uso di ogni tecnica o strumento idoneo a facilitare rapporti sociali e d'integrazione sociale e la fruizione autonoma delle risorse del territorio di appartenenza.

A tal fine si individuano le attività e i servizi che seguono:

1. Organizzazione di corsi di istruzione-formazione per non vedenti (corsi di mobilità, orientamento e scrittura e lettura Braille) finalizzati all'acquisizione delle abilità di autonomia, di movimento e consapevolizzazione degli spazi nel proprio ambiente sociale.
2. Corsi di istruzione professionale per dipendenti pubblici che in ragione del loro servizio entrano in rapporto diretto con l'utente sordo (corsi per l'apprendimento del LIS utilizzato dai sordi), al fine di favorire lo scambio comunicativo tra enti e soggetti svantaggiati.
3. Promozione e gestione di uno spazio comunicativo specifico per sordi all'interno dei programmi televisivi di interesse generale trasmessi da emittenti locali a diffusione provinciale, utilizzando operatori specializzati nella comunicazione LIS per sordi (interprete).

Le suddette attività si possono svolgere anche in convenzione con le associazioni di categoria che garantiscano competenza nelle problematiche dei soggetti disagiati sensoriali.



## **Art. 9**

### **- Contributi per l'acquisto di ausili e presidi didattici -**

Possono essere ammessi a contributo le spese per l'acquisto di sussidi didattici non previsti dal nomenclatore A.U.S.L.

Si procederà alla concessione del contributo previa presentazione di apposita istanza nella quale dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- preventivo di spesa;
- relazione esplicativa riguardante l'utilità del sussidio in relazione al disagio sensoriale del soggetto;
- relazione resa dal Servizio sanitario competente sul profilo dinamico-funzionale del soggetto;
- dichiarazione rilasciata dall'A.U.S.L. dalla quale si evinca che l'ausilio richiesto non è inserito nel nomenclatore tariffario A.U.S.L.

Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non riuscissero a coprire il fabbisogno delle istanze presentate dagli utenti nei termini prescritti, si procederà alla formulazione di una graduatoria tenendo conto:

- Della gravità del disagio sensoriale;
- Del reddito familiare e personale (ISEE);
- Della presenza nel nucleo familiare di altri soggetti H.

A parità di condizioni precede il disagiato sensoriale di età inferiore con un nucleo familiare più numeroso.

L'ammontare del contributo sarà determinato discrezionalmente dall'Amministrazione Provinciale e non potrà comunque essere superiore al 70% del preventivo di spesa e potrà essere concesso in base alle disponibilità di bilancio, alle istanze pervenute e alla priorità dei bisogni.

## **Art. 10**

### **- Contributi economici finalizzati alle spese accademiche universitarie -**

La Provincia Regionale, oltre a quanto previsto nei precedenti artt. 1 e 5 del presente Regolamento, relativamente ai soggetti disagiati sensoriali che frequentano le università, può a richiesta degli interessati ed a propria discrezione, dopo averne verificato lo stato di povertà ai sensi delle normative vigenti che stabiliscono i criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e sulla scorta delle disponibilità finanziarie dell'Ente, concedere contributi economici, per una sola volta nel corso delle attività dell'anno accademico, finalizzati alle spese che l'assistito/a disagiato/a sensoriale dovrà sostenere.

Tali spese, al fine dell'erogazione del contributo, dovranno essere documentate e preventivate dal richiedente all'atto della richiesta.

Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non riuscissero a coprire il fabbisogno delle istanze presentate dagli utenti, si procederà così come previsto dal terzo, quarto e quinto comma dell'art. 8 del presente Regolamento.

## **Art. 11**

### **- Rimborso del costo del biglietto del mezzo di trasporto pubblico -**

Gli assistiti che vengono ricoverati in Istituto possono avere rimborsato il costo del biglietto del mezzo di trasporto pubblico per raggiungere l'istituto stesso, all'inizio dell'anno scolastico, di andata e ritorno per le festività natalizie e pasquali e per il rientro in famiglia a fine anno scolastico.

Tale rimborso potrà essere concesso in base alle disponibilità di bilancio, alle istanze pervenute e alla priorità dei bisogni.

## **Art. 12**

### **- Scelta e convenzione con gli Istituti specializzati –**

La provincia regionale con gli istituti specializzati, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, stipulerà apposite convenzioni.

Saranno preferiti, a parità di prestazioni, istituti statali aventi sede nel territorio della regione al fine di garantire un frequente rapporto con le famiglie.

Si garantisce, comunque, il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale così come previsto dall' art. 5 - comma 1° lett. L), della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

## **Art. 13**

### **- Modalità per la richiesta delle prestazioni –**

Le istanze, al fine dell'erogazione dei servizi previsti nel presente Regolamento, dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione, alla Provincia Regionale di Caltanissetta – Viale Regina Margherita - 93100 Caltanissetta, anche mediante spedizione postale, entro e non oltre il 20 luglio di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

1) Istanza dell'interessato o, se minorenne, dell'esercente la potestà genitoriale o del tutore, in cui vengano indicati i sottoelencati dati relativi all'interessato, e anche al genitore e/o tutore nel caso di minorenni :

- Nome e cognome;
- Data e luogo di nascita;
- Residenza;
- Corso di studi o altre attività che l'interessato intende svolgere.

2) Stato di famiglia.

3) Certificato medico in originale rilasciato da una struttura sanitaria pubblica attestante il grado di minorazione della vista o dell'udito e la rieducabilità del soggetto destinatario dell'assistenza.

4) Certificato di iscrizione relativo al corso di studio che intende frequentare.

5) Codice fiscale di chi firma l'istanza e/o deve riscuotere eventuali contributi.

6) Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

7) Copia del provvedimento di nomina del tutore in caso di tutela;

8) Dichiarazione resa dall'Insegnante di sostegno o dall'Operatore specializzato ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e, su richiesta dell'Ufficio provinciale preposto, dei titoli di studio comprovanti l'abilitazione all'insegnamento di sostegno ai sensi nelle normative vigenti, relativamente all'attività educativo-didattica extrascolastica e per gli Operatori specializzati, i titoli di studio validi per l'insegnamento in relazione alla scuola frequentata dall'assistito/a, nonché, gli Attestati comprovanti la specializzazione cui sono chiamati ad intervenire;

9) Certificato ISEE, nei casi di ricoveri presso istituti specializzati, non scaduto di validità all'atto della presentazione dell'istanza riferito al nucleo familiare cui fa parte il soggetto da assistere, nonché, eventuale altra certificazione attestante il reddito di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare o dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni, resa da ogni componente maggiorenne iscritto nello stesso stato di famiglia, in cui si attesti l'ammontare dei redditi di qualsiasi natura percepiti nell'anno precedente la presentazione dell'istanza di che trattasi. Queste ultime certificazioni vanno rese anche nel caso che si richieda l'assistenza per la frequenza di scuola media di secondo grado, musicale, artistica ed universitaria e comunque diversa dalla formazione e/o dall'istruzione professionale.

Limitatamente al ricovero in istituti specializzati, l'Ente potrà valutare eventuali casi particolari in cui il ritardo nella presentazione dell'istanza è stato determinato da motivazioni di rilevante gravità, relativamente ai beneficiari frequentanti la scuola dell'obbligo; in tali casi, le istanze potranno essere oggetto di ammissione con apposita Deliberazione di Giunta”;

Per l'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede il timbro di entrata dell'istanza corredata di tutta la documentazione prevista dal presente regolamento, al protocollo della Provincia Regionale.

### **Art. 13 bis**

#### **- Norma transitoria -**

In sede di prima applicazione del nuovo termine di cui all'art. 13, viene autorizzato solo per l'anno scolastico/accademico 2014/2015 la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze relative sia al ricovero presso Istituti specializzati, sia al sostegno didattico extrascolastico, per il tempo strettamente necessario alla presentazione di eventuali nuove istanze, fermo restando che le istanze presentate entro i termini vanno ritenute accoglibili e valide.

### **Art. 14**

#### **- Verifiche - Norme transitorie - Norme finali -**

1. La Provincia Regionale avrà la più ampia facoltà di verificare in ogni momento, senza alcun preavviso e con qualsiasi modalità, lo stato delle attività assistenziali contemplate nel presente Regolamento.
2. Sino all'approvazione del presente regolamento e per tutto l'anno scolastico 2007/2008, l'assistenza ai ciechi ed ai sordi sarà erogata come da deliberazioni di Giunta Provinciale e da Determinazioni Dirigenziali in corso di esecuzione.
3. Il presente Regolamento sostituisce a far data dall'esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione, il precedente "Regolamento per l'assistenza ai ciechi e sordomuti" approvato con Deliberazione di C.P. n. 44 del 10 luglio 1997.